

**CIRCOLARE N. 19 DEL 20 GIUGNO 2016**

**DIRITTO SOCIETARIO**

## **La disciplina delle società benefit**

## **ABSTRACT**

La legge di stabilità per il 2016 ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina delle società benefit. Si tratta di una previsione normativa innovativa e unica a livello europeo che legittima e attribuisce valore a un nuovo modo di fare impresa.

La società benefit è una società che persegue lo scopo di lucro utilizzando il profitto come mezzo per creare un beneficio che si ripercuote anche su altre categorie di soggetti, quali dipendenti, fornitori, ambiente, società, garantendo allo stesso tempo all'impresa una maggiore redditività.

Questa circolare illustra gli elementi fondamentali della disciplina e le principali questioni interpretative che essa solleva.

## **PROVVEDIMENTI COMMENTATI**

---

**Legge 28 dicembre 2015, n. 208, commi 376-384**

---

## INDICE

Introduzione	p. 4
1. L'evoluzione della responsabilità sociale nell'attività d'impresa	
2. Le finalità della disciplina e la definizione di società benefit	
3. L'oggetto sociale e la nuova connotazione dell'interesse sociale	
4. Gli obblighi e le responsabilità degli amministratori	
4.1 Il bilanciamento dell'interesse dei soci e degli stakeolders	
4.2 Il responsabile della funzione del perseguimento del beneficio comune	
4.3 La relazione annuale sull'attuazione del beneficio comune	
4.4. La responsabilità degli amministratori	
5. Il sistema dei controlli interni ed esterni della società benefit	
5.1. La valutazione d'impatto sul beneficio comune	
5.2 Il ruolo dell'AGCOM	
5.3 I compiti e le funzioni l'organo di controllo	

## Introduzione

Con la legge di Stabilità 2016 è stata introdotta nel nostro ordinamento una nuova disciplina volta a favorire la diffusione di società, definite società benefit, che uniscono lo scopo di lucro con l'obiettivo di migliorare il contesto ambientale e sociale nel quale operano. Si tratta di una novità positiva che colloca l'Italia in una posizione di avanguardia nel dibattito europeo sull'integrazione di finalità sociali nel modello di business delle imprese.

La nuova disciplina incide sul modello economico e imprenditoriale tipico delle società – rappresentato dalla finalità di creare valore nell'interesse esclusivo dei soci – attribuendo legittimità e certezza giuridica a un nuovo modo di fare impresa, che coniuga la necessità di perseguire risultati economici con quella di soddisfare interessi diversi rispetto a quelli dei soci, attraverso un impiego responsabile e sostenibile delle risorse necessarie allo svolgimento del processo produttivo.

A tal fine la legge non crea un nuovo tipo societario, potendo la società benefit assumere la veste giuridica di una qualsiasi società prevista dal codice civile, ma delinea un quadro normativo in cui la duplice finalità del profitto e del beneficio comune si declina nell'oggetto sociale, nella *governance* dell'impresa e nell'*enforcement*.

Le nuove norme prevedono, infatti, che: i) le finalità di beneficio comune perseguite siano indicate nella clausola statutaria dell'oggetto sociale; ii) la società sia gestita in modo da bilanciare l'interesse dei soci con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto; iii) sia individuato, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, il soggetto cui attribuire i compiti e le funzioni finalizzate al perseguimento del beneficio comune; iv) sia reso conto annualmente degli obiettivi perseguiti e realizzati attraverso una valutazione dell'impatto dell'attività. Con lo scopo di attribuire effettività alla disciplina, a chiusura del sistema la legge prevede, infine, che il mancato perseguimento in concreto delle finalità di beneficio comune dichiarate comporta l'applicazione delle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole e quelle del codice del consumo in tema di pratiche commerciali scorrette.

Non trattandosi di un nuovo tipo societario e non essendo prevista alcuna deroga al regime ordinario questa disciplina si affianca e integra quella prevista dal codice (o dalle leggi speciali) per il tipo societario prescelto, con alcuni obblighi aggiuntivi. Manca, invece, nelle norme qualunque forma di incentivo fiscale o di altra natura per la costituzione di tali società.

---

Questa scelta del legislatore consente di valutare costi e vantaggi di un'opzione per la società benefit al netto di incentivi esterni, che potrebbero essere previsti in un secondo momento.

L'indicazione nell'oggetto sociale delle finalità perseguite rende pienamente lecito ciò che prima si configurava di dubbia ammissibilità, cioè la possibilità di indicare nello statuto scopi ulteriori a quello tipico della causa societaria, cristallizzando e vincolando nel tempo la *mission* aziendale, rendendola più stabile e insensibile a eventuali mutamenti degli assetti proprietari o del management.

L'obbligo di gestire la società bilanciando l'interesse dei soci con quello degli altri *stakeholders* rappresenta il cuore della disciplina della società benefit. Questa previsione amplia la discrezionalità degli amministratori e ne circoscrive la responsabilità, rendendoli immuni da azioni da parte dei soci per aver considerato nelle proprie scelte strategiche anche profili sociali e ambientali, oltre a quello della massimizzazione del profitto. Il concetto del bilanciamento può essere interpretato ricorrendo a principi già noti nell'ordinamento. L'esigenza di contemperare diversi interessi non rappresenta, infatti, una novità assoluta essendo già prevista nell'ambito della disciplina dei gruppi societari, dove la gestione deve essere orientata a un prudente equilibrio tra l'interesse della società che esercita direzione e coordinamento e quello delle società ad essa sottoposte; nonché nell'ambito delle società che gestiscono servizi pubblici e soggette a specifici obblighi di servizio, dove l'interesse alla remunerazione del capitale deve essere conciliato con la tutela di finalità pubblicistiche.

L'autovalutazione dell'impatto generato attraverso standard riconosciuti, l'*enforcement* pubblicistico e l'assenza di benefici contribuiscono, infine, a rendere effettiva la creazione di un segmento di mercato nel quale collocare imprese che effettivamente intendano investire in un progetto innovativo.

La nuova disciplina nel complesso appare ben articolata anche se per alcuni versi solleva dubbi interpretativi e una piena valutazione di efficacia richiederà del tempo. In particolare, un punto complesso e rilevante ai fini delle prospettive di applicazione delle nuove norme anche alla grande impresa è quello relativo al diritto di recesso del socio in presenza di una modifica per adeguare l'oggetto sociale agli scopi benefit. Sul punto, data l'ampiezza normativa della nozione di finalità ulteriori anche la modificazione della clausola statutaria potrà atteggiarsi in concreto in modi molto diversi e tradursi in una

modificazione rilevante ai fini del recesso. Sul tema si ritiene che le valutazioni non possano prescindere dal singolo caso concreto.

Pur in presenza di alcune difficoltà interpretative, deve essere apprezzata la sollecitudine con cui il legislatore ha dotato il nostro ordinamento di uno strumento che apre nuove opportunità alle imprese e le rende al contempo veicolo di innovazione e progresso sostenibile.

### **1. L'evoluzione della responsabilità sociale nell'attività d'impresa**

Negli ultimi anni si è sviluppato un ampio dibattito a livello comunitario e internazionale su come affermare una nuova concezione di business, in cui il progresso sociale sia integrato nel processo di sviluppo economico delle imprese<sup>1</sup>. Questo dibattito muove dall'intuizione per cui temperare la logica del profitto, bilanciando l'interesse dei soci con quello degli altri *stakeholders*, non costituisce un vincolo per le imprese, ma un'opportunità di differenziazione e crescita.

Ogni impresa, nell'esercizio della propria attività, produce un impatto sul territorio in cui opera, sull'ambiente, sulla società in generale. Allo stesso tempo le scelte strategiche di un'impresa sono influenzate dal contesto socio-ambientale di riferimento. Questa interdipendenza mette in luce come operare con maggiore attenzione per interessi diversi rispetto a quello esclusivo dei soci, possa consentire all'impresa di acquisire efficienza, aumentare la produttività ed espandere i mercati. La cura per le condizioni di lavoro dei dipendenti, la salute finanziaria dei fornitori, l'innovazione tecnologica, l'uso di energie rinnovabili, il dialogo con le comunità locali sono solo alcuni dei fattori che consentono nel lungo termine di aumentare la redditività dell'impresa e il benessere per la collettività.

L'attenzione posta dai governi sulla necessità di strategie integrate per affrontare le sfide imposte dalla crisi, dai cambiamenti climatici e demografici, dall'impoverimento

---

<sup>1</sup> Sul tema, tra gli altri, v. in particolare M.PORTER-M.KRAMER, *Come reinventare il capitalismo*, in *Harvard Business Review Italia*, 2011, 70 e ss.; ID., *Strategia e società. Il punto d'incontro tra il vantaggio competitivo e la Corporate Social Responsibility*, in *Harvard Business Review Italia*, 2007, 1 e ss.; D.A.LUBIN-D.C.ESTY, *The Sustainability Imperative*, in *Harvard Business Review*, 2010, 2 e ss.

delle risorse naturali<sup>2</sup> ha accresciuto la consapevolezza per cui l'uso responsabile delle risorse umane e naturali necessarie al processo produttivo e la capacità di soddisfare anche istanze sociali costituiscono un imperativo al quale l'impresa che intenda rimanere competitiva sul mercato non può sottrarsi. Le imprese che soddisfano questi requisiti beneficiano rispetto alle altre di una spinta innovativa dalla quale trarre vantaggi economici e che si riflette nelle tecnologie impiegate, nell'organizzazione, nelle modalità di produzione e nelle forme di finanziamento. Nelle economie avanzate, inoltre, è cresciuta negli ultimi anni la domanda di prodotti e servizi in grado di rispondere ai bisogni della società e che provengono da imprese che incorporano i principi di sostenibilità nella propria cultura<sup>3</sup>. Contestualmente è aumentato l'interesse

---

<sup>2</sup> A livello internazionale tra le iniziative più recenti che tengono conto della necessità di affermare strategie di sviluppo sostenibile, v. in particolare: *UN Resolution*, 27 July 2015, *Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on Financing for Development*, disponibile sul sito [http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ares69d313\\_en.pdf](http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ares69d313_en.pdf); *UN Resolution*, 25 September 2015, *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*, disponibile sul sito: [http://www.un.org/ga/search/view\\_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E](http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E); *UN Paris Agreement* siglato all'esito della Conferenza internazionale sul clima COP21 tenutasi a Parigi nel dicembre 2015, disponibile sul sito <http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf>. Nella stessa direzione si pongono alcune recenti politiche dell'Unione europea. Al riguardo, in particolare, v. COM (2010) 2020 def. *Europa 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva*, 3 marzo 2010 disponibile sul sito <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:52010DC2020>; COM (2015) 614 final, *L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione per l'economia circolare*, 2 dicembre 2015, disponibile sul sito [http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0009.03/DOC\\_1&format=HTML&lang=IT&parentUrn=CELEX:52015DC0614](http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0009.03/DOC_1&format=HTML&lang=IT&parentUrn=CELEX:52015DC0614). A queste politiche si aggiungono inoltre alcune iniziative legislative volte a prevedere un immediato coinvolgimento delle imprese sui temi della sostenibilità. Si pensi in particolare alla direttiva 2014/95/UE del 22 ottobre 2014 sulle informazioni di carattere non finanziario e sulle informazioni in tema di diversità nella composizione degli organi sociali che impone alle società di grandi dimensioni di integrare la relazione di gestione, annessa al bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato, con una dichiarazione di carattere non finanziario che contenga informazioni relative ad una serie di ambiti quali: l'ambiente, la sfera sociale, il personale, il rispetto dei diritti umani, la lotta contro la corruzione attiva e passiva. Sul punto la Commissione ha inoltre avviato una consultazione pubblica sulle linee guida in materia di metodologia di comunicazione di tali informazioni, cui Assonime ha risposto l'8 aprile 2016 e su cui v. Consultazione 8/2016 disponibile sul sito [www.assonime.it](http://www.assonime.it). Un'attenzione specifica è infine riservata dalle istituzioni comunitarie ai temi della finanza di lungo termine quale strumento necessario per realizzare gli obiettivi di crescita sostenibile. Sul punto in particolare v. COM (2014) 168 final *Sul finanziamento a lungo termine dell'economia europea*, 27 marzo 2014 nella quale si invitano gli investitori a tenere conto nelle proprie valutazioni di credito di elementi diversi da quelli di carattere finanziario, nonché la più recente Consultazione promossa dalla Commissione su *long term and sustainable investment*, volta a raccogliere informazioni su come i temi di sostenibilità (ESG) rientrino nei parametri di valutazione di investitori e altri *service providers* e alla quale Assonime ha risposto il 25 marzo 2016, v. Consultazione 5/2016 disponibile sul sito [www.assonime.it](http://www.assonime.it).

<sup>3</sup> Sottolineano E.PORTER E M.KRAMER, in *Come reinventare il capitalismo*, cit., come siano i bisogni della società e non solo i bisogni economici a definire i mercati.

degli investitori per le imprese che innovano il proprio sistema operativo per contribuire al benessere sociale e ambientale<sup>4</sup>. Non tenere conto di questa evoluzione del mercato può minare nel lungo periodo la stessa solidità economico-finanziaria dell'impresa<sup>5</sup>.

Dalla Corporate  
Social  
Responsibility  
(CSR) ...

Queste considerazioni hanno indotto in un primo momento le istituzioni e le imprese a concentrare l'attenzione sui temi della *Corporate Social Responsibility (CSR)*, intesa come "integrazione su base volontaria dei problemi sociali e ambientali delle imprese nelle loro attività commerciali e nelle loro relazioni con le altre parti"<sup>6</sup>. I principi della *Corporate Social Responsibility* hanno rappresentato il primo strumento per riconoscere che l'adozione di un comportamento socialmente responsabile, al di là delle prescrizioni legali, consente all'impresa di porre le basi per un successo economico durevole, senza arrecare danno all'ambiente, senza sfuggire alle proprie responsabilità sociali e senza trascurare gli interessi dei consumatori<sup>7</sup>.

Nonostante l'impegno profuso dalle imprese nell'adozione di programmi di CSR, tuttavia, raramente esse hanno adottato un approccio strategico alla stessa, dando luogo a iniziative non integrate con la strategia aziendale e lontane dalle sedi in cui vengono assunte le decisioni relative al business, perdendo in questo modo gran parte delle opportunità competitive derivanti dal creare un beneficio rilevante per la società che rivesta anche un valore per le imprese<sup>8</sup>.

<sup>4</sup> In particolare, alcuni studi, stimano che i soli fondi di investimento a impatto sociale abbiano attualmente un valore stimato intorno ai 60 milioni di dollari, con un potenziale di crescita dieci volte maggiore nel prossimo decennio. Al riguardo v., tra gli altri, *Eyes on the horizon. The impact invest survey*, indagine elaborata dal Global Impact Investing Network in collaborazione con JP Morgan, disponibile sul sito: <https://thegiin.org/assets/documents/pub/2015.04%20Eyes%20on%20the%20Horizon.pdf>.

<sup>5</sup> Secondo D.A.LUBIN E D.C.ESTY, in *The Sustainability Imperative*, cit. la sostenibilità ha assunto negli ultimi anni i connotati di un megatrend che, al pari della qualità e dell'*information technology*, può minare la sopravvivenza dell'impresa che non si adegua.

<sup>6</sup> Tale definizione è contenuta nella Libro verde della Commissione europea del 2001, *Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese*, COM (2001) 366 disponibile sul sito: [http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/deve/20020122/com\(2001\)366\\_it.pdf](http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/deve/20020122/com(2001)366_it.pdf). Al Libro Verde hanno fatto seguito diversi documenti delle istituzioni europee volte ad affermare e diffondere i principi della CSR, tra cui in particolare v. COM (2002) 347 def., *Responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile*; COM 2006 (136) def., *Il partenariato per la crescita e l'occupazione: fare dell'Europa un polo di eccellenza in materia di responsabilità sociale delle imprese*; COM (2011) 681 def., *Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese*.

<sup>7</sup> In questo senso si esprime la COM (2002) 347 def, cit.

<sup>8</sup> In questo senso v. M.E.PORTER-M.R.KRAMER, *Strategia e società. Il punto d'incontro tra il vantaggio competitivo e la Corporate Sociale Responsibility*, cit.



Parallelamente, con l'obiettivo di affermare un nuovo modo di fare impresa – volto a rendere effettiva e a realizzare concretamente l'intuizione della *Corporate Social Responsibility* – si è sviluppato nell'ordinamento americano un movimento imprenditoriale che ha coinvolto un gran numero di imprese interessate al perseguimento del profitto nel rispetto dei più elevati standard di trasparenza e performance di qualità socio-ambientale. Queste imprese, definite B-Corp<sup>9</sup>, sono imprese che producono utili e al contempo si sottopongono a un rigoroso percorso di valutazione – il *Benefit Impact Assessment*<sup>10</sup> – per misurare la qualità dell'impatto generato sugli *stakeholders*, ottenendo una certificazione dell'impegno assunto nei confronti degli stessi.

... alla B-Corp

Tale certificazione consente di dichiarare al mercato di essere un'impresa che incorpora i principi di sostenibilità all'interno dell'intera catena del valore – dalla creazione, alla produzione, alla vendita dei propri prodotti – essa, tuttavia, non offre alcuna tutela giuridica per proteggere le finalità perseguite da eventuali mutamenti nella proprietà o nel management, né è idonea a mettere al riparo gli amministratori da eventuali azioni responsabilità per un uso inappropriato dei mezzi finanziari messi a disposizione dai soci. Questi limiti hanno indotto il movimento delle B-Corp a esercitare pressioni sulle istituzioni per delineare un quadro normativo chiaro e completo all'interno del quale collocare le società che intendono perseguire accanto allo scopo del profitto scopi di beneficio comune.

... alla Benefit Corporation

Le pressioni esercitate in questa direzione trovano una prima definizione nello Stato del Maryland, dove nel 2010 è stata introdotta una specifica disciplina per quelle società – definite *Benefit Corporation*<sup>11</sup> – che accanto allo scopo di lucro perseguono la finalità di generare un impatto materiale e positivo sulla società e sull'ambiente e che indicano nello statuto lo specifico beneficio comune che intendono realizzare, vincolando gli amministratori ad orientare la gestione verso la realizzazione di tali ulteriori finalità. Queste società sono tenute a redigere una relazione annuale sull'attività svolta per la realizzazione degli obiettivi indicati, che contenga tra le altre cose una valutazione delle performance sociali e ambientali della società eseguita

<sup>9</sup> Allo stato attuale esistono nel mondo 1686 B-Corporation in 48 Paesi. In Italia le B-Corp certificate sono 13. Dati disponibili sul sito <https://www.bcorporation.net/>.

<sup>10</sup> Elaborato da B-LAB, un'organizzazione no profit istituita nel 2006 con lo scopo di sfruttare la forza del mondo imprenditoriale per risolvere problemi sociali e ambientali. Sulla *mission* di B-LAB v. il sito: <https://www.bcorporation.net/what-are-b-corps/about-b-lab>.

<sup>11</sup> V. MD. CODE ANN., CORPS & ASS'NS §§ 5-6 C.01-08, disponibile sul sito: <http://law.justia.com/codes/maryland/2013/article-gca/section-5-6c-01/>

attraverso il ricorso ad uno standard di valutazione esterno e indipendente. Questa disciplina è stata successivamente implementata da altri stati americani<sup>12</sup> ed ha costituito la fonte d'ispirazione per l'introduzione nel nostro ordinamento della corrispondente disciplina delle Società Benefit<sup>13</sup>.

Con le misure introdotte dalla legge di Stabilità per il 2016, l'Italia rappresenta il primo Stato europeo ad aver riconosciuto uno status giuridico proprio per le società che utilizzano il profitto anche come strumento per la creazione di valore sociale. Questa disciplina trasforma il concetto di CSR rendendolo tangibile e misurabile e rappresenta un'opportunità per far evolvere la cultura dell'impresa dall'agire responsabile per evitare di incorrere in sanzioni, all'agire sostenibile per favorire lo sviluppo dell'impresa attraverso la ricerca di un equilibrio tra interessi diversi<sup>14</sup>.

## 2. La definizione di società benefit e le finalità della disciplina

La legge<sup>15</sup> si propone di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società benefit, vale a dire quelle società che:

- i) nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo di lucro, perseguono una o più finalità di beneficio comune;
- ii) operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interessi. Questi ultimi sono definiti come quei soggetti o gruppi di soggetti che sono direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività della società, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile.

La  
definizione  
di società  
benefit

<sup>12</sup> Tra cui California, Hawaii, Illinois, Louisiana, Washington, Massachusetts, New Jersey, Delaware, New York, Pennsylvania, South Carolina, Vermont, Virginia, Colorado, Washington DC, Arkansas.

<sup>13</sup> E' importante segnalare che prima dell'entrata in vigore della Legge di Stabilità, una prima proposta di regolamentazione della Società Benefit era stata avanzata con il disegno di legge A.S. n. 1882 presentato al Senato il 17 aprile e con il disegno di legge AC. N. 3321 presentato alla Camera dei deputati il 23 settembre 2015.

<sup>14</sup> Per una ricca ricostruzione dell'evoluzione dalla *social enterprise* alla *benefit corporation* si veda L. VENTURA, *Benefit Corporation e circolazione di Modelli: le "società benefit", un trapianto necessario?*, in corso di pubblicazione.

<sup>15</sup> Comma 376 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Al fine dell'applicazione della disciplina in esame tali requisiti devono ricorrere congiuntamente: il primo qualifica l'essenza stessa della società benefit, rappresentata dall'interesse al bilanciamento di una duplice finalità; il secondo indica le modalità con cui deve essere svolta l'attività d'impresa e i soggetti nei confronti dei quali la stessa è destinata a produrre i relativi effetti positivi. La società benefit è, dunque, un'impresa che – a prescindere dalle dimensioni e dal tipo di attività esercitata – può al contempo distribuire utili e realizzare scopi di beneficio comune.

Lo scopo di beneficio comune è definito dalla legge come il perseguimento di uno o più effetti positivi, oppure la riduzione degli effetti negativi dell'attività economica esercitata. Ne consegue che, ai fini del riconoscimento dello status di società benefit e dell'applicazione della relativa disciplina, non è necessario che l'impresa crei valore nei confronti delle categorie di soggetti individuate, essendo sufficiente che la società impieghi processi produttivi e strategie imprenditoriali idonee a minimizzare le externalità negative che l'impresa produce nei confronti degli stessi.

**Il beneficio  
comune**

Le finalità di beneficio comune devono essere indicate nell'oggetto sociale<sup>16</sup> e devono essere perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto<sup>17</sup>. La società benefit può assumere la veste giuridica di una società di persone, di capitali o cooperativa e rimane soggetta alla relativa disciplina prevista dal codice civile<sup>18</sup>.

Quando la società indica nello statuto le finalità perseguite ed è in possesso dei requisiti previsti dalla legge essa può introdurre nella propria denominazione le parole "società benefit" o l'abbreviazione "SB", e può utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso i terzi. Il riconoscimento di tale status consente alla società di collocarsi sul mercato e di far conoscere ai terzi che essa persegue accanto alla finalità di lucro ulteriori finalità di utilità sociale, con un'informazione chiara e legalmente riconosciuta.

**La  
denominazione  
sociale**

Scopo delle nuove norme, dunque, non è quello di creare un nuovo tipo di società, bensì quello di integrare la disciplina societaria già esistente con regole che consentano: all'impresa di vincolare nel tempo i valori originari che ispirano l'attività aziendale; agli amministratori di destinare risorse e attività al perseguimento delle ulteriori finalità indicate nello statuto; al mercato, di godere di un'informativa veritiera e

<sup>16</sup> Su cui v. par. successivo.

<sup>17</sup> Su cui v. par. 4.1.

<sup>18</sup> V. comma 377 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

trasparente dell'impegno assunto dalla società per coniugare gli obiettivi di profitto e crescita dell'impresa con il rispetto del contesto socio-ambientale nel quale la stessa opera.

### **3. L'oggetto sociale e la nuova connotazione dell'interesse sociale nella società benefit**

La legge<sup>19</sup> stabilisce che la società benefit deve indicare nell'ambito del proprio oggetto sociale le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire. Tale disposizione è volta a consentire espressamente alla società di attribuire stabilità e certezza a un progetto imprenditoriale in cui la massimizzazione del profitto non costituisce l'unico obiettivo dell'attività aziendale.

Prima dell'entrata in vigore della disciplina in esame si era posta la questione se una società potesse perseguire accanto allo scopo di lucro finalità ideali e se fosse possibile indicare queste ultime nell'oggetto sociale. Sebbene parte della dottrina fosse orientata ad ammettere tale possibilità, nella prassi le società che intendevano perseguire un duplice scopo incontravano difficoltà ad iscrivere nel registro delle imprese uno statuto preordinato in tal senso. Peraltro, il dibattito dottrinale era orientato a ritenere che l'eventuale emersione di interessi altri rispetto a quello di massimizzazione del profitto non si dovesse tradurre in un'inclusione degli stessi nell'interesse sociale<sup>20</sup>. L'indicazione statutaria dell'elemento ideale avrebbe avuto il solo scopo di indicare il semplice apprezzamento dei soci per attività benefiche o altruistiche al fine di un miglioramento dell'immagine della società, nonché quello di fornire agli amministratori una precisa indicazione del settore in cui concentrare attività *pro bono*. Non avrebbe, invece, rappresentato un'ulteriore finalità della società idonea ad orientare la gestione dell'impresa<sup>21</sup>.

Con la nuova disciplina si profila un cambiamento nella configurazione dell'interesse sociale per quelle società che intendono assumere come obiettivo aziendale il beneficio comune. Le società benefit possono, infatti, espressamente perseguire due

**L'interesse  
sociale nella  
società benefit**

<sup>19</sup> V. comma 379 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

<sup>20</sup> In tal senso, tra gli altri, v. P.MONTALENTI, *Interesse sociale e amministratori*, in *L'interesse sociale tra valorizzazione del capitale e protezione degli stakeholders*, *Quad. Giur. Comm.*, 2010, 91.

<sup>21</sup> In tal senso v. M.STELLA RICHTER, *Forma e contenuto dell'atto costitutivo delle società per azioni*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, 1\*, Torino, 2004, 242 e ss.

obiettivi: profitto e beneficio comune, con il conseguente sorgere di nuovi compiti e responsabilità in capo agli amministratori. Le finalità ideali entrano nel processo produttivo vincolando gli amministratori a precise scelte di politica aziendale basate sul bilanciamento tra diversi interessi. L'indicazione delle finalità di beneficio comune nell'oggetto sociale consente di cristallizzare gli obiettivi perseguiti nell'esercizio dell'attività economica rendendo immanente all'impresa l'impegno della realizzazione del beneficio comune, a prescindere dalle vicende che interessano i soci e il *management*. Ciò apre nuove opportunità alle società che intendano perseguire finalità ulteriori rispetto allo scopo di lucro, le quali potranno aprirsi al mercato per la ricerca di nuovi capitali, crescere, o cedere l'attività senza che a ciò consegua la perdita dei valori originari dell'azienda.

L'obbligo di indicare nell'oggetto sociale le finalità di beneficio comune si applica non solo alle società benefit di nuova costituzione, ma anche alle "società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune<sup>22</sup>". In tal caso queste società sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto proprie di ciascun tipo di società. Tali modifiche devono, inoltre, essere depositate, iscritte e pubblicate nel registro delle imprese secondo quanto previsto dalle regole del tipo societario prescelto.

Al riguardo ci si può chiedere se questa disposizione vada interpretata nel senso che tutte le società che già perseguono un fine ideale, senza che ciò sia indicato nell'oggetto sociale, siano tenute a modificare l'atto costitutivo per continuare a farlo, oppure se la specifica previsione statutaria sia necessaria solo quando la società intenda utilizzare sul mercato la denominazione di società benefit. Vi sono diverse argomentazioni a sostegno di un'interpretazione restrittiva della norma. In primo luogo le finalità della disciplina, che intende favorire la diffusione di imprese che adottino un modello di business idoneo a creare valore sia per i soci sia per gli altri *stakeholders*. Lo scopo è quello di creare un segmento di mercato nel quale collocare imprese alle quali sia legalmente riconosciuta la possibilità di svolgere in modo stabile e permanente un'attività economica con fine di lucro che abbia anche un impatto positivo su determinate categorie di soggetti. La legge intende ampliare le opportunità per l'attività d'impresa e non assoggettare a obblighi ulteriori quelle società che per ragioni varie e con modalità eterogenee diano rilievo a finalità sociali nell'esercizio dell'attività d'impresa. La disciplina dovrebbe, dunque, applicarsi solo a quelle società che

---

<sup>22</sup> V. comma 379 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

sviluppano in modo permanente politiche di lungo termine volte al perseguimento di benefici comuni, che siano pienamente integrate nel *business model* e nella cultura d'impresa.

Altra argomentazione a sostegno di tale interpretazione deve essere ricercata nella disposizione in base al quale “la società benefit che non perseguono le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice di consumo”<sup>23</sup>. In base a tale disposizione, se la società si presenta al mercato come società benefit, ma di fatto non ne rispecchia i caratteri peculiari, si avvantaggia indebitamente di un vantaggio reputazionale in danno dei consumatori<sup>24</sup>. Questa previsione sembra suggerire che la disciplina delle società benefit sia volta a permettere alle società che ad essa intendano conformarsi di rendere noto al mercato, con un'informazione chiara e legalmente riconosciuta, che la società stessa oltre allo scopo di profitto persegue ulteriori finalità. Peraltro, la legge stabilisce che le società benefit “possono” e non devono indicare nella denominazione sociale la locuzione società benefit o l'acronimo SB, proprio a sottolineare la volontarietà della singola società di assoggettarsi alla disciplina delle società benefit.

Quando una società già esistente decide di “trasformarsi” in una società benefit, si pone la questione se dalla modifica dello statuto a tal fine necessaria discenda il diritto di recesso in capo ai soci che non abbiano concorso alla formazione della relativa delibera. La questione è complessa e rilevante per valutare l'evoluzione della disciplina e la estensione dell'ambito di applicazione anche alle imprese di grandi dimensioni. Com'è noto, la funzione del diritto di recesso nel nostro ordinamento è duplice: garantire un'agevole possibilità di disinvestimento del capitale e tutelare la minoranza dei soci dalle decisioni che possano ad essa recare pregiudizio. A tal fine la legge, con particolare riguardo alla disciplina delle società per azioni, riconduce le cause di recesso a tre gruppi: quelle inderogabili previste dalla legge, quelle previste dalla legge, ma derogabili dall'autonomia statutaria, quelle previste dallo statuto. Tra le cause inderogabili previste dalla legge l'articolo 2437 c.c. prevede in particolare: a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società; b) la trasformazione della società; c) il trasferimento della sede sociale all'estero; d) la revoca dello stato di liquidazione; e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto; la modifica dei criteri

**Il recesso  
del socio**

<sup>23</sup> V. comma 384 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

<sup>24</sup> V. par. 5.2.

di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso; f) le modifiche dello statuto concernenti i diritti di voto o partecipazione<sup>25</sup>.

Si tratta di capire se la delibera con la quale la società modifica l'oggetto sociale, indicando le finalità di beneficio comune che essa intende perseguire, integri una causa di recesso ai sensi dell'articolo 2437, lett. a) c.c.. Tale disposizione opera quando la modifica determina un mutamento significativo dell'attività della società che si riflette nelle condizioni di rischio dell'investimento<sup>26</sup>. Questa circostanza può verificarsi sia in caso di ampliamento che di restrizione dell'oggetto sociale, purché la modifica produca effetti rilevanti sull'alea di rischio. Secondo la dottrina il diritto di recesso deve, invece, essere escluso in caso di "modifica di fatto" dell'oggetto sociale, che si verifica ad esempio quando l'oggetto sociale è delineato in termini molto ampi e l'attività viene indirizzata in un settore diverso da quello in cui la società ha sempre operato, purché sia sempre compreso all'interno della clausola statutaria<sup>27</sup>.

Riportando queste considerazioni al caso in esame si deve preliminarmente segnalare che data l'ampiezza della nozione normativa delle finalità ulteriori che possono essere indicate nello statuto, la modificazione della clausola volta ad adeguare l'oggetto sociale agli scopi "benefit", può atteggiarsi in concreto in modi molto diversi e tradursi: in alcuni casi, in una modificazione rilevante ai fini del recesso<sup>28</sup>; in altri, in modificazioni non chiaramente identificabili con quelle elencate nell'articolo 2437 del codice civile, o in cambiamenti non significativi dell'attività esercitata. Ne consegue che una valutazione dell'esigenze di tutela dei soci dissenzienti non può prescindere dalla considerazione in concreto del tenore della modificazione effettivamente proposta e approvata.

---

<sup>25</sup> Per un esame della disciplina del recesso e delle sue funzioni dopo la riforma del diritto societario si rinvia a R.RORDORF, *Il recesso del socio di società di capitali: prime osservazioni dopo la riforma*, in *Le società*, 2003, 923 e ss. Sul punto v. anche ASSONIME, *Il diritto di recesso nelle società per azioni*, Circ. n. 68 del 2005.

<sup>26</sup> Tra gli altri v. P. PISCITELLO, *Commento sub art. 2437 c.c.*, in *Le società per azioni*, diretto da P.Abbadessa-G.B.Portale, Milano, 2016, II, 2500 e ss.; DI CATALDO, *Il recesso del socio di società per azioni*, in *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, diretto da P.Abbadessa e G.B. Portale, Torino, 2007, 3, 227 e dottrina ivi richiamata.

<sup>27</sup> In tal senso v. P. PISCITELLO, *Commento sub art. 2437 c.c.* cit. 2500 e ss.; DI CATALDO, *Il recesso del socio di società per azioni*, cit., 227.

<sup>28</sup> Si pensi ad es. al caso in cui la modifica sia volta ad indicare che una determinata percentuale dei ricavi o degli utili sia destinato alle attività benefit. In tal caso, peraltro, si potrebbe ritenere che il diritto di recesso consegua non tanto al cambiamento dell'oggetto sociale, quanto piuttosto alla modifica concernente i diritti di partecipazione di cui all'articolo 2437, lettera f) c.c.

Da un punto di vista teorico si deve osservare che la scelta di assumere la qualifica di società benefit comporta formalmente un mutamento della causa tipica del contratto di società rappresentata, secondo quanto previsto dall'articolo 2247 c.c., dallo scopo di dividere gli utili tra i soci. Da tale modifica discende in capo agli amministratori un preciso vincolo nella gestione, la quale dovrà essere orientata non più alla soddisfazione dell'interesse esclusivo dei soci alla massimizzazione del proprio investimento, ma anche a quella di interessi diversi, secondo un principio di corretto bilanciamento tra gli stessi. Si potrebbe, dunque, ritenere che a questo temperamento della causa societaria consegua un cambiamento oggettivo dell'attività dell'impresa, idoneo a legittimare il diritto di recesso in capo al socio dissenziente.

Questa soluzione si basa, tuttavia, su un approccio concettuale che appare superabile, sia alla luce delle più recenti evoluzioni dell'ordinamento, sia in considerazione dell'effettiva realtà che caratterizza l'organizzazione imprenditoriale delle grandi imprese. Sotto il primo profilo va, infatti, considerato come nel contesto normativo nel quale la disciplina delle società benefit si inserisce, lo scopo di lucro si sia già venuto affievolendo come elemento caratterizzante la struttura societaria<sup>29</sup>. Che interessi diversi rispetto a quello dei soci debbano necessariamente trovare una qualche forma di tutela nella gestione della grande impresa azionaria contemporanea appare oggi un principio condiviso, che si desume da specifiche norme di legge e da principi ricavabili dal sistema<sup>30</sup>. Allo stesso tempo il valore meramente formale dell'istituto della causa si ricava dal progressivo avvicinamento allo schema lucrativo tipico delle società, di quegli enti che pur costituiti per scopi solidaristici e di utilità sociale, sono ammessi al

<sup>29</sup> Pare opportuno al riguardo segnalare come il dibattito sull'"evaporazione" o "appassimento" della causa societaria sia risalente nel tempo. In particolare v. G.SANTINI, *Tramonto dello scopo lucrativo nelle società di capitali*, in *Riv. Dir. Civ.* 1973, I, 154 e ss secondo il quale, in particolare, la società di capitali si configura come una pura struttura destinata a servire a scopi di volta in volta diversi, che si prestano non solo alla funzione tipica lucrativa che ne rappresenta l'origine storica, ma anche ad altre funzioni diverse ed eterogenee tra loro. Lo stesso autore attribuisce alla clausola statutaria che riflette la causa societaria il ruolo di una semplice clausola di stile, ossia di un elemento strutturale dello schema giuridico prescelto, ma non necessariamente collegato alla reale funzione cui lo schema stesso si presta.

<sup>30</sup> In tal senso, tra gli altri, v. P.MONTALENTI, *Interesse sociale e amministratori*, in *L'interesse sociale tra valorizzazione del capitale e protezione degli stakeholders*, *Quad. Giur. Comm.*, 2010, 90, il quale osserva come la rilevanza di interessi altri rispetto a quello dei soci emerge in primo luogo dalle disposizioni sulla relazione di gestione, ove stabiliscono che dalla stessa devono emergere gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. Analoghe considerazioni si ricavano, inoltre, dalla disciplina in tema di *take over*, la quale impone agli amministratori di valutare gli effetti dell'offerta sugli interessi dell'impresa, nonché sull'occupazione e sulla localizzazione dei siti produttivi, nonché dai principi espressi nella legislazione a tutela del lavoro e dell'ambiente, o ancora in quella sugli standard di qualità dei prodotti.



perseguimento entro certi limiti anche di finalità economiche<sup>31</sup>. Le più recenti linee di politica legislativa sembrano evidenziare, dunque, un'attenuazione del rilievo delle categorie giuridiche in favore della necessità di sostenere l'attività concretamente esercitata per coniugare istanze di beneficio comune con interessi di tipo personalistico.

Con riguardo al secondo aspetto si deve, invece, considerare come nell'attuale contesto di mercato molte grandi imprese considerano come fattori strategici e integrano nell'esercizio e nello sviluppo della propria attività i principi di sostenibilità. Queste società adottano un modello imprenditoriale orientato alla creazione di valore sia per i soci, sia per altre categorie di soggetti, che si riflette nell'attività esercitata e nell'organizzazione aziendale. Si pensi ad esempio a quelle imprese che a prescindere dall'assunzione della qualifica di società benefit già dedichino tempo e risorse allo sviluppo di linee di business sostenibile; oppure a quelle che abbiano strutturato la propria *governance* in modo da riportare le scelte strategiche in tema di *Corporate Social Responsibility* direttamente all'interno dell'amministrazione, con la creazione di comitati strategici al consiglio o con l'attribuzione di deleghe specifiche a singoli amministratori. Spesso, peraltro, i soci vengono puntualmente informati sull'attività della società non finalizzata esclusivamente alla realizzazione del profitto di breve termine, attraverso bilanci di sostenibilità contenenti una chiara *disclosure* sugli obiettivi sociali perseguiti e sulle modalità con cui vengono realizzati. In questi casi, l'interesse dei soci ha già assunto una connotazione di lungo termine in cui il profilo della valorizzazione della partecipazione è circoscritto da limiti di carattere sociale e la trasformazione in società benefit rappresenta l'evoluzione di quanto già presente nella cultura d'impresa.

In questi, casi appare dubbio ritenere che la modifica della clausola dell'oggetto sociale possa determinare un cambiamento sostanziale dell'attività tale da giustificare l'affermazione di un diritto di recesso. Tale modifica, infatti, pare integrare da un punto di vista sostanziale quel cambiamento di "mero fatto" che secondo la dottrina sopra richiamata non fa sorgere esigenze di tutela del socio dissenziente. A sostegno di tale tesi sovrviene, peraltro, il principio negoziale in base al quale essendo lo statuto un elemento del contratto di società, nella sua interpretazione occorre tener conto non solo di quanto formalmente in esso indicato, ma anche del comportamento delle parti

---

<sup>31</sup> Si segnala al riguardo come accanto all'introduzione della disciplina della società benefit sia stato recentemente approvato il disegno di legge delega al Governo per la Riforma del Terzo settore (v. AC 2617-B) il quale, tra le altre cose, introduce la possibilità per le imprese sociali di distribuire utili, seppur con l'obbligo di destinarli in misura "prevalente" allo svolgimento delle attività statutarie.

successivo alla sua conclusione<sup>32</sup>. In particolare, ciò implica che per verificare se vi sia stato un effettivo cambiamento della clausola dell'oggetto sociale, occorre valutare il complesso delle manifestazioni degli organi sociali poste in essere in esecuzione della stessa<sup>33</sup>. Se, dunque, l'effettivo agire della società sia già orientato alla soddisfazione di interessi diversi rispetto a quello della massimizzazione del profitto di breve termine, dall'indicazione di finalità ulteriori nello statuto non discenderebbe nei fatti un cambiamento idoneo ad incidere sul profilo di rischio dell'investimento. La stessa modifica potrebbe rappresentare, invece, l'opportunità per l'impresa di formalizzare e definire meglio il proprio impegno sociale, senza modificare in concreto l'attività economica esercitata.

Diverso è, invece, il caso in cui la società sceglie, ex novo, di adeguare la propria attività – sinora orientata in modo esclusivo alla massimizzazione del profitto di breve periodo – ad una visione imprenditoriale ibrida, in cui tale obiettivo viene temperato dal perseguimento di finalità ulteriori. Da questo mutamento di prospettiva può derivare, infatti, una sostanziale modifica delle prospettive di redditività della partecipazione e delle originarie condizioni di rischio dell'investimento, che legittimano la tutela del socio dissenziente attraverso il riconoscimento del diritto di recesso.

Può invece, certamente escludersi che il diritto di recesso possa essere configurato come ipotesi di trasformazione della società. Quando una società già costituita intende diventare una società benefit non muta, infatti, la sua veste giuridica, con la conseguenza che non si applicano le regole proprie del processo di trasformazione e il relativo diritto di recesso.

Un'ultima questione interpretativa che si pone in relazione all'oggetto sociale della società benefit riguarda il fatto che la legge non specifichi espressamente quali siano le finalità di beneficio comune che possono essere indicate nell'oggetto sociale, rimettendo alla società la libertà di scegliere le finalità in concreto da perseguire<sup>34</sup>. Ci si

**Il beneficio  
comune  
specifico**

<sup>32</sup> V. articolo 1362, secondo comma c.c.

<sup>33</sup> Sulla possibilità di utilizzare il "materiale post statutario" nell'interpretazione delle relative clausole v. in particolare, C. GRASSETTI, *Sull'interpretazione degli statuti delle società commerciali*, in *Foro it.*, 1939, I, 1620 e ss. In senso analogo anche C. ANGELICI, *Sulle clausole statutarie di <<dubbia interpretazione>>*, in *Rivista del notariato*, 1992, II, 1279 e ss, secondo il quale nell'interpretazione delle clausole dello statuto occorre tener conto anche della concreta struttura organizzativa della società e dei modi concreti con cui le clausole sono state applicate nell'effettiva azione della società.

<sup>34</sup> Al riguardo occorre osservare come la legislazione del Maryland individui espressamente, a titolo esemplificativo, le specifiche finalità di beneficio comune che possono essere perseguite. Queste riguardano 7 aree e consistono nel: 1) soddisfare gli individui e le comunità con prodotti e servizi utili; 2) promuovere opportunità economiche per individui e comunità che vadano oltre la creazione di lavoro nel

può chiedere, dunque, se tali finalità e i relativi soggetti nei confronti dei quali esse siano rivolte debbano essere necessariamente connesse al processo produttivo dell'impresa oppure se sia ammesso anche il perseguimento di generiche finalità di beneficio comune che nulla abbiano a che vedere con l'esigenza di potenziare le esternalità positive o ridurre le esternalità negative di quella determinata attività.

Al riguardo si deve segnalare che per far diventare l'impatto sociale parte integrante della strategia d'impresa, al fine di veicolare benessere sia per i soci, sia per la collettività, l'attività volta alla realizzazione del beneficio comune dovrebbe essere strettamente legata alla catena produttiva<sup>35</sup>. L'essenza della società benefit non è, infatti, quella di un'istituzione filantropica interessata a risolvere tutti i problemi della società e ad esercitare azioni di generico interesse per la stessa, ma è quella di un'impresa che identifica gli effetti positivi e negativi generati dalla propria attività sul contesto socio ambientale di riferimento e interviene sugli stessi per cogliere le opportunità che possano allo stesso tempo generare benefici sociali ed economici. Ciò non esclude, tuttavia, che la società benefit possa destinare parte delle proprie risorse gestionali ed economiche anche a generiche finalità di beneficio comune, quali il perseguimento della crescita del benessere di persone e comunità, alla conservazione e al recupero di beni del patrimonio artistico e culturale presenti nel luogo ove operano o sul territorio nazionale, alla diffusione e al sostegno delle attività culturali e sociali, nonché di enti e associazioni con finalità rivolte alla collettività e al benessere sociale<sup>36</sup>.

Alcune indicazioni utili su come conseguire elevate performance socio-ambientali realizzando al contempo profitti si possono ricavare da quelle società che prima dell'introduzione della disciplina della società benefit avevano già ottenuto la certificazione di B-Corporation rilasciata da B-Lab. Si consideri ad esempio l'attività della società Fratelli Carli s.p.a., impresa alimentare attiva nel settore dell'olio, tra le prime realtà italiane ad aver ottenuto la certificazione. L'impegno sociale di questa società si fonda su cinque pilastri fondamentali: impiego nel ciclo produttivo di materiali in prevalenza riciclabili e biodegradabili; uso esclusivo di energie rinnovabili; approvvigionamento da fornitori locali che a loro volta esercitano la propria attività nel

**Esempi di  
integrazione  
tra profitto e  
beneficio  
comune**

---

normale corso dell'attività; 3) preservare l'ambiente; 4) migliorare la salute umana; 5) promuovere il progresso, le scienze o il progresso delle conoscenze; 6) incrementare i flussi di capitale verso enti che perseguono beneficio comune; 7) la realizzazione di qualsiasi altro particolare beneficio per la società o per l'ambiente. V. MD. CODE ANN., CORPS & ASS'NS §§ 5-6 C.01.

<sup>35</sup> Sulle modalità con cui realizzare tale integrazione v. in particolare M.E.PORTER-M.KRAMER, *Strategia e società. Il punto d'incontro tra il vantaggio competitivo e la Corporate Social Responsibility*, cit., 7 e ss.

<sup>36</sup> In questo senso v. la Relazione illustrativa al disegno di legge AC. N. 3321 presentato alla Camera dei deputati il 23 settembre 2015.

rispetto di principi di sostenibilità; cura e motivazione del personale attraverso il riconoscimento di premi e formazione in sostenibilità, nonché con l'impiego di un'elevata percentuale di quote rosa; promozione di buone pratiche per una corretta alimentazione e sostegno a iniziative umanitarie. Il perseguimento di questi obiettivi è concretamente misurabile sia in termini di progresso sociale che di efficienza economica. A titolo di esempio la Società ha stimato che con l'energia che si propone di risparmiare nel corso del 2016 potrebbe compensare i consumi annuali di quattro furgoni per la consegna dei prodotti, determinando in tal modo un risparmio di costi idoneo ad incidere sensibilmente sui valori di bilancio.

Anche la società di cosmesi naturale Dermophysiologique s.r.l. integra finalità di tutela ambientale nella propria attività attraverso l'impiego di risorse naturali provenienti da foreste coltivate e gestite secondo criteri di sostenibilità, nonché utilizzando un "packaging" interamente riciclabile. Tra gli obiettivi sociali essa assume, inoltre, quello di una migliore comprensione delle esigenze dei consumatori e in particolare di quelli non adeguatamente serviti da parte dell'industria. Tra le varie iniziative utili a tal fine, la società offre servizi di estetica oncologica per contribuire a migliorare la qualità della vita delle donne malate di tumore.

La società Nativa s.r.l. ha, invece, incentrato l'intero business sulla consulenza alle imprese affinché queste rimodellino la propria attività in modo da avere un impatto positivo sulle persone e sul pianeta, come una sorta di incubatore di B-Corp.

A livello internazionale, tra gli esempi di strategie integrate si possono richiamare quelle di Whole Foods Market e Patagonia, società che hanno incorporato principi di sostenibilità e dimensione sociale nell'intera catena del valore. La prima, attiva nel settore della grande distribuzione alimentare, ha orientato la sua attività sostenibile nella vendita di cibi biologici, naturali e salutari a clienti che danno valore ad un'alimentazione sana e all'ambiente. Oltre ad impiegare prodotti che non contengono sostanze nocive per l'ambiente e ad approvvigionarsi da agricoltori locali, Whole Foods Market recentemente ha acquistato crediti energetici per l'utilizzo di un'energia eolica pari al 100% dell'energia elettrica che consuma in tutti i suoi negozi e nelle sue strutture; ha riconvertito il suo parco veicoli con l'impiego di mezzi alimentati tramite biocarburante e provvede al trasporto degli alimenti scaduti nei vari centri regionali per trasformarli in compost. La seconda, società attiva nel settore dell'abbigliamento sportivo, persegue come obiettivo principale la salvaguardia della natura, nonché quello di invertire il precipitoso declino della salute dell'ambiente a livello globale. A tal fine la società devolve tempo, servizi e almeno l'1% delle vendite a centinaia di gruppi

ambientalisti in tutto il mondo; lavora costantemente per ridurre il tasso di inquinamento dalla stessa generato utilizzando, ad esempio, per molti dei capi di abbigliamento prodotti poliestere riciclato e solo cotone organico invece di cotone coltivato; si impegna per garantire che i prodotti siano realizzati in condizioni di lavoro umane, sicure, eque e legali lungo tutta la catena di produzione e persegue programmi volti a garantire la durata dei beni venduti attraverso servizi di riparazione, raccolta e riciclo. Entrambe queste società, pur perseguendo obiettivi sociali, hanno registrato negli ultimi anni un graduale aumento del fatturato e una crescita costante, a dimostrazione della possibilità di realizzare profitti in modo responsabile.

#### 4. Gli obblighi e le responsabilità degli amministratori

Accanto alla previsione dell'indicazione nell'atto costitutivo delle finalità di beneficio comune che la società intende perseguire, la legge si preoccupa di individuare gli specifici obblighi in cui incorrono gli amministratori della società benefit e le relative responsabilità. Tali obblighi, che si aggiungono a quelli previsti dal codice civile per il tipo societario prescelto, riguardano in particolare: i) le modalità di gestione; ii) l'articolazione dell'organizzazione interna all'impresa; iii) l'*accountability* della società.

##### 4.1 Il bilanciamento dell'interesse dei soci e degli stakeholders

La legge<sup>37</sup> stabilisce che la società benefit deve essere gestita in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate quali destinatari dello stesso, conformemente a quanto previsto nello statuto.

Tale disposizione individua il parametro cui deve conformarsi la gestione di una società la cui caratteristica essenziale è quella di aver assunto a livello programmatico, nello statuto, l'obbligo di perseguire anche finalità diverse rispetto a quelle dei soci. Pur configurando un preciso dovere degli amministratori la norma, in realtà, ne amplia la discrezionalità riconoscendo agli stessi la possibilità di adottare scelte strategiche e operative che non siano esclusivamente volte a incrementare la redditività della partecipazione sociale e che possano nel breve termine anche produrre un impatto

---

<sup>37</sup> V. comma 380 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

negativo sulla stessa, purché ciò avvenga nel rispetto del principio del bilanciamento tra i diversi interessi indicati nello statuto.

La questione centrale che si pone è, dunque, come debba realizzarsi tale bilanciamento. Al riguardo si deve osservare che il principio di una gestione orientata al prudente equilibrio di più interessi non è estranea al nostro ordinamento. Un'esigenza di bilanciamento tra diversi interessi si rinviene, in primo luogo, nella disciplina della direzione e coordinamento di società contenuta negli articoli 2497 e ss del codice civile, la cui finalità principale è quella di garantire nell'esercizio dell'attività imprenditoriale una corretta sintesi tra l'interesse del gruppo unitariamente considerato e quello delle singole società che lo compongono<sup>38</sup>.

**II**  
**bilanciamento**  
**nei gruppi**  
**societari**

A tal fine le disposizioni previste dagli articoli 2497 e ss del codice civile impongono agli amministratori della società che esercita direzione e coordinamento l'obbligo di agire nel rispetto del principio della corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società eterodirette<sup>39</sup> e agli amministratori di queste ultime, da un lato, l'obbligo di valutare in un'ottica di vantaggi compensativi la legittimità delle direttive impartite dagli amministratori della società capogruppo e dall'altro, quello di motivare le decisioni assunte sulla base delle stesse.

**La corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società benefit** Tali criteri possono essere utilizzati come parametro di riferimento, sia per guidare l'operato degli amministratori della società benefit, sia per valutarne la correttezza. Questi in particolare saranno tenuti innanzitutto a gestire l'impresa nel rispetto degli obblighi e dei doveri rapportati al tipo societario prescelto. Al contempo essi dovranno impiegare il massimo grado di diligenza e perizia richiesta dalla natura dell'incarico anche nella cura di interessi diversi da quelli riferibili alla società e ai suoi soci, valutando l'impatto che le decisioni gestionali generano sulle finalità ulteriori indicate nello statuto. Ciò non implica che a tali finalità debba essere necessariamente attribuita preferenza, ma comporta un obbligo degli amministratori di agire in modo da garantire

<sup>38</sup> Per un esame della disciplina si rinvia a ASSONIME, *Direzione e coordinamento di società. Profili di organizzazione e responsabilità del fenomeno del gruppo*, Circolare n. 44 del 23 ottobre 2006.

<sup>39</sup> Come è noto è pacifico in dottrina che principio di corretta gestione societaria e imprenditoriale, sebbene previsto nell'ambito della disciplina della direzione e coordinamento di società costituisca una clausola generale del nostro ordinamento che deve essere osservata nella gestione di qualunque impresa e di qualunque società. In questo senso, tra gli altri, v. U. TOMBARI, *Crisi di impresa e doveri di "corretta gestione societaria e imprenditoriale" della società capogruppo. Prime considerazioni*, in *Riv. Dir. Comm.*, 2011, 635; A. MAZZONI, *La responsabilità gestoria per scorretto esercizio dell'impresa priva della prospettiva di continuità aziendale*, in *Amministrazione e controllo nel diritto delle società. Liber Amicorum Antonio Piras*, Torino, 2010, 830.

una compensazione tra i rispettivi vantaggi e sacrifici che determinate scelte operative possono comportare sui diversi interessi coinvolti.

Trattandosi infine di società che per espressa disposizione normativa devono operare con un livello di trasparenza rafforzato appare ragionevole ritenere che gli amministratori diano conto nell'adozione delle loro decisioni di come abbiano attuato il bilanciamento degli interessi e della ragioni che in determinate circostanze abbiano indotto ad attribuire priorità all'uno rispetto che all'altro.

Altro esempio in cui l'esigenza di soddisfare l'interesse dei soci convive con quella di realizzare finalità ulteriori si può ritrovare nell'ambito delle società per la gestione di servizi pubblici essenziali, soggette a specifici obblighi di servizio. In tal caso infatti, queste società – pur configurandosi come enti di diritto privato con finalità lucrative, e pur essendo soggette interamente alla disciplina di diritto comune – nell'esercizio della propria attività sono chiamate a contemperare l'obiettivo della remunerazione del capitale con quello della tutela di finalità pubblicistiche.

#### 4.2 Il responsabile della funzione del perseguimento del beneficio comune

La legge<sup>40</sup> stabilisce che la società benefit, fermo restando quanto previsto dal codice civile, deve individuare il soggetto o i soggetti responsabili cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune.

L'organo sul quale grava l'obbligo di individuazione del soggetto o dei soggetti responsabili è l'organo amministrativo della società. Ciò si ricava dalla successiva disposizione che sancisce la responsabilità degli amministratori per non aver adempiuto agli obblighi previsti dal comma precedente, tra i quali rientra appunto quello di individuare il responsabile del perseguimento del beneficio comune.

**La nomina del  
responsabile**

Scopo di tale obbligo non è quello di istituzionalizzare una nuova figura di controllo nell'ambito di un sistema che, già da tempo, necessita di una razionalizzazione, quanto piuttosto è quello di rafforzare la struttura organizzativa dell'impresa, attribuendo a determinati soggetti il compito di coadiuvare gli amministratori nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, nonché quello di supervisionare che le procedure aziendali siano coerenti e idonee a garantire l'efficiente raggiungimento degli obiettivi sociali dell'impresa.

<sup>40</sup> V. comma 380 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Trattandosi di una figura di ausilio e di controllo funzionale alla gestione, la legge attribuisce ampia discrezionalità agli amministratori nell'individuazione del soggetto a cui attribuire tale compito, i quali potranno decidere di attribuire l'incarico a funzioni già esistenti – quali ad esempio la funzione di responsabile della CSR o alla funzione *compliance* – esternalizzarlo; oppure ancora attribuire deleghe specifiche in tal senso a uno stesso amministratore. Tale discrezionalità dovrà tuttavia essere sempre esercitata nel rispetto dell'obbligo gravante sugli stessi amministratori di predisporre assetti organizzativi che siano adeguati alle dimensioni e alla natura dell'impresa<sup>41</sup>.

**Il soggetto  
responsabile**

Pur non essendo possibile individuare una figura univoca di responsabile del perseguimento del beneficio comune occorre, tuttavia, notare che se lo scopo della disposizione è quello di rafforzare i presidi interni all'impresa in relazione al corretto perseguimento del beneficio comune dichiarato, tale obiettivo potrà essere più efficientemente realizzato attraverso l'attribuzione di questi compiti a quelle funzioni che nelle società di maggiori dimensioni sono di diretta promanazione dell'organo di vertice e che ad esso riferiscono dei risultati conseguiti nell'espletamento del proprio incarico. Diversamente nelle piccole imprese, dove manca un'articolazione strutturata del sistema dei controlli interni, tale compito potrebbe essere affidato direttamente ad un amministratore, purché non si tratti di amministratore unico, come espressamente riconosciuto nell'ambito di altre discipline che attribuiscono ruoli di controllo direttamente all'organo di amministrazione<sup>42</sup>. Sarebbe, inoltre, opportuno che il soggetto o i soggetti incaricati siano in possesso di adeguate esperienze professionali nello specifico ambito in cui l'impresa intende perseguire il beneficio comune.

**I profili di  
responsabilità**

Con riguardo alla responsabilità di tale soggetto, essa si configura come una responsabilità funzionale ordinaria, che non esonera gli amministratori dalla responsabilità per non aver gestito l'impresa in modo da bilanciare l'interesse dei soci con gli altri interessi coinvolti, e l'organo di controllo della società dalla responsabilità per non aver vigilato che la gestione stessa operasse in tal senso.

<sup>41</sup> Anche a tale principio sebbene sia sancito dall'articolo 2381, comma 5 con riferimento agli amministratori di società di capitali, la dottrina ha assegnato valore di clausola generale dell'ordinamento applicabile a tutte le imprese. Sul punto tra gli altri v. M. IRRERA, *Gli obblighi degli amministratori di società per azioni tra vecchie e nuove clausole generali*, in *Riv. Dir. Soc.* 2011, I.

<sup>42</sup> V. in particolare la disciplina contenuta nel d.lgs 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti che consente di affidare il ruolo dell'organismo di vigilanza nelle società di piccole dimensioni all'organo dirigente della società.



### 4.3 La relazione annuale sull'attuazione del beneficio comune

In capo agli amministratori delle società benefit è posto l'obbligo di redigere una specifica relazione sul beneficio comune perseguito<sup>43</sup>. Tale disposizione ha lo scopo di rafforzare la trasparenza con cui l'impresa opera per la realizzazione degli obiettivi indicati nello statuto.

La relazione deve essere redatta annualmente ed essere allegata al bilancio della società. Essa, in particolare, deve contenere:

- i) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
- ii) una valutazione dell'impatto sociale generato attraverso l'uso di standard esterni di valutazione che rispondano a precisi requisiti e che abbiano per oggetto le specifiche aree di valutazione indicate dalla stessa legge<sup>44</sup>
- iii) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

Si tratta, dunque di una relazione con la quale gli amministratori riferiscono ai soci sulle specifiche attività poste in essere per il perseguimento del beneficio comune, sulle modalità con cui hanno operato il bilanciamento tra gli interessi dei soci e quelli degli altri *stakeholders*, sulle ragioni per cui abbiano attribuito preferenza all'uno piuttosto che all'altro in determinate circostanze; sui livelli di performance ambientale e sociale realizzati, nonché sulle linee programmatiche di sviluppo futuro<sup>45</sup>.

La relazione sull'attuazione del beneficio comune deve essere, infine, pubblicata sul sito internet della società, qualora esistente. Al fine di tutelare la riservatezza dei beneficiari la legge prevede espressamente la possibilità di omettere nella relazione

La pubblicità

<sup>43</sup> V. comma 382 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

<sup>44</sup> Sul tema si rinvia al paragrafo 5.2.

<sup>45</sup> E' da segnalare, peraltro, che obblighi informativi per alcuni versi analoghi a quelli che devono essere soddisfatti con la relazione della società benefit sul perseguimento del beneficio comune, saranno introdotti a breve nel nostro ordinamento per effetto del recepimento della direttiva 2014/95/UE sulle informazioni di carattere non finanziario e sulle informazioni in tema di diversità nella composizione degli organi sociali. Questa direttiva, infatti, obbliga le società di grandi dimensioni (in possesso dei requisiti contenuti nell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva n. 2013/34) a dichiarare nella relazione di gestione allegata al bilancio d'esercizio e consolidato alcune informazioni in tema di ambiente, sfera sociale, personale, rispetto dei diritti umani, lotta contro la corruzione attiva e passiva.

alcuni dati finanziari. Tale pubblicazione rappresenta – accanto all'uso nella denominazione sociale dell'espressione società benefit – il mezzo con il quale la società diffonde al mercato l'informazione sulle specifiche peculiarità dell'attività svolta, offrendo ai soggetti interessati a investimenti sostenibili elementi utili per valutare le performance dell'impresa e sui quali basare le proprie strategie di investimento.

La relazione può infine costituire un valido ausilio per l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l'esercizio dei suoi poteri sanzionatori nei confronti delle società che abbiano utilizzato la denominazione SB senza concretamente perseguire il beneficio comune.

#### 4.4. La responsabilità degli amministratori

Con riguardo al tema della responsabilità degli amministratori di società benefit occorre in primo luogo precisare che questi ultimi incorrono negli stessi doveri imposti dalla legge agli amministratori di una qualsiasi società che non persegue il beneficio comune. Essi pertanto nel gestire la società sono tenuti a rispettare il dovere di agire con diligenza e in modo informato, nonché quello di perseguire l'interesse sociale senza conflitti di interesse. Ne deriva che l'inosservanza di tali doveri dà luogo alle medesime responsabilità previste dal diritto societario, con alcune specificità derivanti dalla peculiare natura di questa società.

A conferma di tale impostazione la legge<sup>46</sup> stabilisce che l'inosservanza degli obblighi previsti dal comma 380 può costituire l'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto e che tale inadempimento comporta l'applicazione di quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori.

**La  
responsabilità  
contrattuale  
verso i soci**

In base a tale disposizione gli amministratori di società benefit sono in primo luogo responsabili verso la società per non aver gestito la stessa in modo da bilanciare l'interesse dei soci con quello delle altre categorie di soggetti indicate nello statuto. Ne consegue che gli amministratori incorrono in responsabilità – in violazione del generico dovere di perseguire l'interesse sociale – quando nella gestione non tengono conto dell'impatto che le proprie decisioni generano sulle diverse categorie di interessi considerate dallo statuto. Ciò comporta, da un lato, che i soci non potranno agire nei confronti degli amministratori per scelte strategiche che privilegino profili sociali o ambientali rispetto all'interesse alla massimizzazione del profitto; dall'altro che gli stessi

<sup>46</sup> V. comma 381 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

soci potranno far valere la responsabilità degli amministratori per non aver perseguito il beneficio comune. Trattandosi della medesima forma di responsabilità prevista per le società ordinarie, valgono gli stessi criteri di imputazione per essa previsti. Gli amministratori, pertanto, saranno responsabili solo per i danni imputabili al difetto di normale diligenza nella condotta degli affari sociali o all'inadempimento degli specifici obblighi previsti dalla legge, e non potranno essere chiamati in responsabilità per i risultati negativi della gestione che riguardino sia l'interesse dei soci che gli interessi di beneficio comune. Anche nelle società benefit opera infatti il principio della *Business Judgement Rule* in base al quale le decisioni assunte dagli amministratori non possono dar luogo a responsabilità qualora esse si rivelino a posteriori erranee o dannose, purché adottate con diligenza e nel perseguimento dell'interesse sociale<sup>47</sup>.

In secondo luogo la legge prevede la responsabilità degli amministratori della società benefit per la violazione dello specifico obbligo di individuare il responsabile cui attribuire i compiti e le funzioni relative al perseguimento del beneficio comune. La disposizione non fa riferimento invece all'ipotesi della mancata predisposizione della relazione annuale. Trattandosi, tuttavia, di un obbligo previsto dalla legge, l'inosservanza dello stesso darà luogo alla responsabilità degli amministratori secondo le regole ordinarie.

Una questione interpretativa che si pone è se l'indicazione nell'oggetto sociale delle specifiche finalità di beneficio comune che la società deve perseguire possa fondare una responsabilità degli amministratori nei confronti dei soggetti beneficiari dello stesso in caso di inadempimento. Al riguardo occorre osservare che, in base ai principi dell'ordinamento, la responsabilità verso i terzi nasce essenzialmente da un fatto illecito o da un contratto. L'atto costitutivo nel quale è contenuto l'oggetto sociale con le specificazioni in ordine al beneficio comune costituisce il contratto di società dal quale discendono le obbligazioni nei confronti dei soci. Da questo non derivano, invece, rapporti giuridici verso i terzi. Ne deriva pertanto che una eventuale responsabilità degli amministratori verso i soggetti o le categorie di soggetti indicate quali destinatari del beneficio comune può sorgere non in ragione del fatto che tali ulteriori interessi siano indicati nell'oggetto sociale, ma in conseguenza della sussistenza dei criteri di imputazione tipici della responsabilità extracontrattuale. I beneficiari potranno, pertanto, agire in responsabilità verso gli amministratori quando direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi posti in essere dagli stessi con l'azione di cui all'articolo 2395 del

**La  
responsabilità  
extracontrattuale  
verso i terzi**

<sup>47</sup> Sul tema della responsabilità degli amministratori e del principio della *Business Judgement Rule* v. per tutti F. BONELLI, *Gli amministratori di S.P.A. dopo la riforma delle società*, Milano, 2004, 158 e ss.

codice civile, ove applicabile<sup>48</sup>, oppure secondo i principi comuni di cui all'articolo 2043, quando questi abbiano subito anche indirettamente un danno ingiusto in conseguenza di un fatto doloso o colposo degli amministratori stessi.

## 5. I controlli della società benefit

La legge delinea, infine, il quadro dei controlli delle società benefit prevedendo un'autovalutazione della società sull'impatto generato dalla propria attività sugli interessi dei diversi soggetti e attribuendo all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato poteri sanzionatori nei confronti delle società che non perseguono le finalità di beneficio comune. Dalle peculiarità della disciplina discendono, inoltre, alcune conseguenze in ordine ai compiti e alle funzioni dell'organo di controllo della società, ove esistente.

### 5.1 La valutazione dell'impatto generato

Uno dei punti centrali dai quali dipende l'effettività dell'intera disciplina delle società benefit è rappresentato dall'obbligo di sottoporre l'attività svolta a una valutazione quantitativa e qualitativa delle performance sociali e ambientali della società, ricorrendo ad uno standard di valutazione esterno in possesso di specifici requisiti. Tale standard in particolare deve essere<sup>49</sup>:

**I requisiti dello  
standard di  
valutazione**

i) esauriente e articolato nel valutare l'impatto della società e delle sue azioni nel perseguire la finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse;

ii) sviluppato da un ente che non sia controllato dalla società benefit o collegato con la stessa;

<sup>48</sup> Il caso tipico di tale responsabilità è quello della vendita di azioni in base a falsi bilanci di riferimento, che si verifica quando l'amministratore induce i soci o i terzi alla sottoscrizione di azioni a un prezzo insostenibile, attraverso un bilancio falso, provocando un danno diretto al patrimonio di tali soggetti. Per un esame del caso si rinvia a F. BONELLI, *Gli amministratori di S.P.A. dopo la riforma delle società*, cit., 215 e ss. si potrebbe ritenere che analogamente una tale responsabilità possa configurarsi quando l'amministratore induce i soci o i terzi ad acquistare le azione della società benefit sulla base di una falsa relazione sul beneficio comune perseguito. Trattandosi però di finalità da perseguire in modo bilanciato con l'interesse dei soci alla massimizzazione del profitto, sarà arduo fornire la prova del danno subito.

<sup>49</sup> V. allegato 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

iii) credibile, perché sviluppato da un ente che ha accesso alle competenze necessarie per valutare l'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso e che utilizzi un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare lo standard;

iv) trasparente, perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche. Tra queste in particolare dovranno essere noti: a) i criteri utilizzati per la misurazione dell'impatto sociale e ambientale delle attività della società; b) le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione; c) l'identità degli amministratori e l'organo di governo dell'ente che ha sviluppato e gestisce lo standard di valutazione; d) il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti allo standard.

La legge<sup>50</sup> definisce anche le aree su cui la valutazione deve concentrarsi. Queste in particolare riguardano:

**Le aree di  
valutazione**

i) il governo d'impresa, al fine di valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori di interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società;

ii) i lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;

iii) gli altri portatori d'interesse, al fine di valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura e, infine,

iv) l'ambiente, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita.

Tra gli standard riconosciuti a livello internazionale, possiede tali requisiti il *Benefit Impact Assessment* elaborato dall'organizzazione B-LAB. Il superamento di un determinato punteggio nel *BIA* consente alla società benefit anche di ottenere la certificazione di B-Corp, attestando in questo modo il massimo grado della qualità

**Il BIA**

<sup>50</sup> V. allegato 5 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

dell'impegno assunto. Ferma restando la validità rafforzata di tale standard, le società rimangono comunque libere di scegliere tra altri standard disponibili, che rispondano ai requisiti indicati dalla legge.

### 5.2 Il ruolo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

A chiusura del sistema la legge prevede che la società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, con particolare riguardo alle disposizioni in materia di pratiche commerciali scorrette<sup>51</sup>.

#### Le funzioni dell'AGCM

Tale disposizione è volta a garantire la correttezza e la veridicità di una comunicazione al mercato circa il fatto che si tratti di una società che realmente persegua finalità ulteriori rispetto a quelle dei soci, impedendo alle società che non realizzino concretamente tali obiettivi di beneficiare di un vantaggio competitivo nei confronti di altre imprese, nonché di indurre volontariamente in errore i consumatori. In tal caso spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il relativo compito di irrogare le sanzioni amministrative qualora ricorrano le fattispecie di comportamento illecito previste dai testi legislativi sopra indicati.

### 5.3 Il ruolo dell'organo di controllo

#### Gli obblighi dell'organo di controllo ...

La legge non dispone nulla in ordine all'organo di controllo della società benefit. Ne consegue che ove questo sussista troveranno applicazione le regole ordinarie previste dal codice civile. Dalle peculiarità della disciplina, tuttavia, discendono conseguenze dirette in ordine ai compiti e alle funzioni di tale organo. Anche nelle società benefit, infatti, l'organo di controllo sarà tenuto a vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Nell'esercizio di tale compito esso dovrà però valutare la correttezza dell'operato degli amministratori anche in relazione all'attività posta in essere per bilanciare l'interesse dei soci con il perseguimento delle finalità di beneficio comune. Allo stesso tempo dovrà verificare che la nomina del responsabile della funzione di beneficio comune sia coerente con il principio dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società. Ove ne ricorrano i presupposti, infine, l'organo di controllo potrà esercitare il controllo contabile.

<sup>51</sup> In tal senso v. Rel. III. al ddl. N. 3321 del 2015, cit.

Per adempiere a tali obblighi i sindaci della società benefit potranno in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere informazioni agli amministratori sull'andamento delle operazioni sociali anche relative al perseguimento del beneficio comune. L'inosservanza degli stessi obblighi darà, infine, luogo a responsabilità dell'organo di controllo secondo gli ordinari criteri di imputazione previsti dall'articolo 2407 c.c..

... e le  
responsabilità

Il Direttore Generale

**Micossi**